

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SOMMARIO

1° gennaio 2021: in vigore la nuova Notifica PCN per le miscele pericolose

Sostanze SVHC: obbligo di notifica all'ECHA

ADR: validità dei CFP sino al 1° marzo 2021

Prorogata la scadenza dei certificati F-gas

Imballaggi: Sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale

Conai: dal 1° gennaio 2021 modifiche al contributo

REACH: dal 1° gennaio 2021 il nuovo formato delle SDS

Covid-19: Nuova iso 45005:2020 per lavorare in sicurezza

Sospensione dei termini relativi all'invio dati della sorveglianza sanitaria

Lavori sotto tensione: nuovo elenco dei soggetti autorizzati



Coronavirus: nuove misure di contenimento del contagio

Gas tossici: disposta la revisione delle patenti di abilitazione

Attrezzature di lavoro: pubblicate le nuove tariffe

Autorimesse sotto soglia: pubblicata la guida tecnica di prevenzione incendi

INPS: indicazioni per i lavoratori fragili o in quarantena

Privacy: obbligo di notifica al garante in caso di violazione

Decreto End of Waste per carta e cartone: in attesa di pubblicazione

Mercurio: in arrivo il decreto con le sanzioni

MUD 2021: scadenza prevista al 30 aprile

Dichiarazione di avvenuto smaltimento: dubbi interpretativi



1° GENNAIO 2021: IN VIGORE LA NUOVA NOTIFICA PCN PER LE MISCELE PERICOLOSE

Reg. (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017

Il provvedimento ha modificato il Reg. (UE) 1272/2008 (CLP) introducendo l'Allegato VIII (Notiziario Marzo 2017) relativo alle informazioni che **importatori e utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato** devono comunicare agli organismi competenti, al fine di consentire l'adozione di misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria.

Era stata definita un'applicabilità graduale delle nuove prescrizioni in funzione dell'uso della miscela, in particolare:

- 1° gennaio 2020: per l'uso da parte dei consumatori
- **1° gennaio 2021**: per uso professionale
- 1° gennaio 2024: per uso industriale
- 1° gennaio 2025: per le miscele già notificate prima delle suddette date (e non conformi al nuovo allegato)

La notifica deve essere effettuata prima dell'immissione sul mercato e secondo un format armonizzato, chiamato Poison Center Notification Format (**PCN Format**).

Tra le novità si ricorda in particolare l'obbligo di assegnazione, a ciascuna formulazione, di uno specifico codice, l'UFI (Identificatore Unico di Formula), da inserire in etichettatura e nella scheda dati di sicurezza.

ADR: VALIDITÀ DEI CFP SINO AL 1° MARZO 2021

A causa della situazione di emergenza Covid-19, le sedute di esame per il conseguimento/rinnovo del certificato di formazione professionale del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada/ferrovia in programma, potrebbero subire delle variazioni.

Si ricorda, inoltre, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l'Accordo M330 (Notiziario Novembre 2020) che prevede la proroga al **1° marzo 2021** per la **validità dei certificati di formazione professionale per il trasporto in ADR e dei certificati per consulenti ADR**, in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021.

SOSTANZE SVHC: OBBLIGO DI NOTIFICA ALL'ECHA

Il D.Lgs. n. 116/2020 (Notiziario Settembre 2020) ha modificato l'art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006 introducendo l'**obbligo di notifica** all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) per tutti i **fornitori di articoli** (come definiti al punto 33 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1907/2006) **contenenti una o più sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)** presenti nell'elenco di sostanze candidate (ai fini della sua eventuale inclusione nell'Allegato XIV del REACH) in una concentrazione superiore a 0,1 % in peso.

Tale comunicazione:

- riguarda produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento che immettono un articolo sul mercato;
- deve essere effettuata a partire **dal 5 gennaio 2021**;
- è trasmessa alla banca dati SCIP (appositamente predisposta da ECHA).





PROROGATA LA SCADENZA DEI CERTIFICATI F-GAS

Circolare n. 1088977 del 24/12/2020

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito alcuni aspetti applicativi in merito alle **Certificazioni** rilasciate alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018 sui **gas fluorurati a effetto serra**:

- i certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi sino al **3 maggio 2021**;
- gli Organismi di certificazione accreditati e designati devono pertanto provvedere a prorogare le date di validità dei certificati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e a comunicare l'avvenuto prolungamento al fine di consentire l'aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate (art. 15 del D.P.R. n. 146/2018).

IMBALLAGGI: SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA AMBIENTALE

D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020

Il provvedimento (cosiddetto decreto "Milleproroghe 2021", Notiziario Dicembre 2020), in vigore dal 31 dicembre 2020, ha previsto la **sospensione, sino al 31 dicembre 2021**, dell'applicazione del primo periodo del comma 5, dell'art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dell'**obbligo di etichettatura degli imballaggi** con le indicazioni utili a garantire una corretta informazione ai consumatori ai fini della raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio.

Non è stata prevista invece alcuna proroga in merito all'obbligo per i produttori (in vigore dal 26 settembre 2020, come previsto dal D.Lgs. n. 116/2020, Notiziario Ottobre 2020) di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.



CONAI: DAL 1° GENNAIO 2021 MODIFICHE AL CONTRIBUTO

Con effetto a partire **dal 1° gennaio 2021** Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato:

A. aumenti del **contributo ambientale** (Notiziario Ottobre 2020) per le seguenti tipologie di imballaggi

Acciaio: da 3 EUR/t a 18 EUR/t.

Plastica: 150 EUR/t per fascia A (invariato) e 208 EUR/t per fascia B1 (invariato); da 436 EUR/t a 560 EUR/t per fascia B2; da 546 EUR/t a 660 EUR/t per fascia C.

Vetro: da 31 EUR/t a 37 EUR/t.

B. variazioni delle aliquote nelle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni

REACH: DAL 1° GENNAIO 2021 IL NUOVO FORMATO DELLE SDS

Dal 1° gennaio 2021 è applicabile il Reg. CEE/UE n. 878/2020 (Notiziario Giugno 2020) che ha sostituito l'Allegato II del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH), relativo alle prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS).

Le SDS non conformi al nuovo regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio).

Le principali novità sono:

- prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- adattamento alla sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS);
- indicazioni relative all'identificatore unico di formula (UFI), ai fattori di moltiplicazione (fattori M) e alle stime della tossicità acuta (STA);
- specifiche per le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9;
- modifiche ai limiti di concentrazione delle sostanze da riportare in sezione 3.2;
- ridefinizione di alcune sottosezioni.

COVID-19: NUOVA ISO 45005:2020 PER LAVORARE IN SICUREZZA

Publicato il nuovo standard **ISO/PAS 45005:2020 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.**

La nuova ISO:

- riunisce le migliori pratiche internazionali su come gestire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia in atto;
- integra i protocolli e i provvedimenti esistenti emanati dalle autorità competenti;
- fornisce orientamenti per la protezione dei lavoratori a tutti i livelli (dipendenti, fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, interinali, lavoratori anziani, con disabilità, visitatori).

La norma è **applicabile in tutte le imprese**, indipendentemente da settore, dimensione o complessità.



SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'INVIO DATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Circolare Ministeriale 14 gennaio 2021, n. 1330

Il Ministero della Salute ha comunicato la **sospensione dell'invio dell'allegato 3B per tutto il 2021** "alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".



LAVORI SOTTO TENSIONE: NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Decreto Ministeriale 20 gennaio 2021, n. 2

Adozione dei nuovi elenchi delle **aziende abilitate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici** alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei **soggetti formatori** dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, ai sensi del D.M. 4 febbraio 2011 e del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 (Notiziario Settembre 2019).

GAS TOSSICI: DISPOSTA LA REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE

D.M. 23 dicembre 2020

(G.U. del 8 gennaio 2021, n. 5)

Il provvedimento dispone la **revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici** rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016, ai sensi del R.D. n. 147/1927 *Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici*.


Si ricorda che gli addetti devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente, soggetta a revisione periodica quinquennale e revocabile in ogni momento qualora vengano meno i presupposti del suo rilascio o se non è rinnovata in tempo utile.

CORONAVIRUS: NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

D.P.C.M. 14 gennaio 2021

Validità **dal 16 gennaio 2021 sino al 5 marzo 2021** (in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, Notiziario dicembre 2020):

- obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e di indossarli anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private *“comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”*
- **misure di contenimento** sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto e da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con specifiche Ordinanze del Ministro della salute
- conferma dei **Protocolli per ambienti di lavoro**, cantieri e settore del trasporto e della logistica
- **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero** (obblighi di dichiarazione, tampone, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario)




ATTREZZATURE DI LAVORO: PUBBLICATE LE NUOVE TARIFFE

Decreto del 4 dicembre 2020 n. 0018860/2020

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le nuove tariffe previste per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al mese di novembre 2020, pari a 0,996%.

Le tariffe sono determinate per le seguenti attrezzature di lavoro (ai sensi dell'art. 71, comma 11 ed Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 11 aprile 2011):

- gruppo SP – sollevamento delle persone;
- gruppo SC – sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
- gruppo GVR - Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni;
- gruppo GVR - Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.



AUTORIMESSE SOTTO SOGLIA: PUBBLICATA LA GUIDA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI


Circolare prot. n. 0017496 del 18 dicembre 2020

Guida tecnica non cogente di prevenzione incendi e sicurezza antincendio per le autorimesse aventi superficie non superiore a 300 m².

Si ricorda che con D.M. 15 maggio 2020 (Notiziario maggio 2020) erano state definite le nuove norme tecniche di riferimento, applicabili però alle autorimesse con superficie superiore a 300 m².

A seguito di segnalazioni e a supporto dei progettisti la guida stabilisce:

- requisiti minimi di sicurezza delle autorimesse predisposte sulla base delle dimensioni (A1 - fino a 100 m²; A2 - oltre i 100 m² e fino ai 300 m²);
- indicazioni sulla gestione della sicurezza;
- indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio.



INPS: INDICAZIONI PER I LAVORATORI FRAGILI O IN QUARANTENA

Con Comunicato del 15 gennaio 2021, l'Inps, fornisce indicazioni sulle novità introdotte dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), in merito alla tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili.

In particolare:

- per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, l'art. 1, comma 484, della L. n. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020;
- per i lavoratori fragili, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.



PRIVACY: OBBLIGO DI NOTIFICA AL GARANTE IN CASO DI VIOLAZIONE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile un nuovo servizio per supportare i **titolari del trattamento** negli **adempimenti previsti in caso di violazione di dati personali** (Data Breach), ovvero di una violazione *“che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.”*

Lo strumento consente di effettuare una procedura di auto-valutazione (self assessment) per esaminare presupposti e condizioni di sussistenza degli obblighi di notifica della violazione all'autorità di controllo e di comunicazione all'interessato.

Esempi di violazione:

- l'accesso o l'acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
- la deliberata alterazione di dati personali;
- l'impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.;
- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;
- la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

Si ricorda che, ai sensi del **Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)** il titolare del trattamento deve notificare la violazione al Garante, *“senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza”*, a meno che sia improbabile che possa comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

DECRETO END OF WASTE PER CARTA E CARTONE: IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

Il regolamento (firmato dal Ministro dell'Ambiente ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) stabilisce:

- I requisiti tecnici necessari per qualificare i **rifiuti di carta e cartone** (per determinati codici CER) non più come rifiuti bensì “recuperati” (ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006) al termine di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643
- Gli scopi specifici di utilizzabilità della carta e cartone recuperati
- Il modulo per l'attestazione di conformità ai requisiti
- Le modalità di detenzione dei campioni
- L'obbligo per il produttore di applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato
- I termini di adeguamento (180 giorni)



MERCURIO: IN ARRIVO IL DECRETO CON LE SANZIONI

Approvato, in esame preliminare, il testo del decreto legislativo che introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2017/852 sul mercurio (Notiziario Maggio 2017).

Il testo prevede in particolare:

- arresto da tre a nove mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 euro per violazioni alle restrizioni all'esportazione e all'importazione;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per chi viola le norme sull'utilizzo nei processi di fabbricazione, sullo stoccaggio temporaneo, sull'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione del decreto.

Viene esclusa la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, tenuto conto delle *"possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio"*.



MUD 2021: SCADENZA PREVISTA AL 30 APRILE

Il **30 Aprile 2021** (fatte salve eventuali proroghe) scadrà il termine per la presentazione della **Dichiarazione MUD** (relativa all'anno 2020).

I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione Rifiuti sono:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Si ricorda che, nel 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, era stata disposta la proroga al 30 giugno (Notiziario Marzo 2020).

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO: DUBBI INTERPRETATIVI

Il nuovo articolo 188 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 116/2020, Notiziario Settembre 2020) ha definito che il **produttore di rifiuti**, in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare D13, D14, D15 riceve un'**attestazione di avvenuto smaltimento** (oltre alla quarta copia del formulario di identificazione) al fine di poter escludere la propria responsabilità.

Il documento, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve comprendere:

- dati dell'impianto e del titolare;
- quantità dei rifiuti trattati;
- tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Permangono tuttavia alcune questioni interpretative sul documento:

- Chi è tenuto a redigerlo (l'impianto ricevente che effettua le operazioni di D13, D14, D15 oppure l'impianto finale che effettua l'effettivo smaltimento)
- Entro quanto tempo deve essere rilasciato e ritornare al produttore

Si resta in attesa del futuro decreto (citato nell'articolo) che dovrebbe definire tra l'altro *"le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti"*.

7



CARAT SERVIZI S.r.l.

**Formazione, qualità,
ambiente, sicurezza ed
igiene sul lavoro**

Via Antica Loreggia, 3/A
31023 Resana (TV)

Tel.: 0423 715927
Fax: 0423 715920
www.caratservizi.it
info@caratservizi.it

Centro di Formazione
accreditato
presso la Regione Veneto
Ente n. 3718

*Il presente documento ed ogni elemento che lo compone
sono proprietà esclusiva di CARAT SERVIZI S.r.l.*

È vietata la riproduzione anche parziale dei testi

